

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1653 del 07/04/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI SRL. ATTIVITÀ: COSTRUZIONI STRADALI, PRODUZIONE INERTI E CONGLOMERATI BITUMINOSI SVOLTA IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC), VIA AGAZZANO N. 12 - LOC. NOCE
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1659 del 02/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sette APRILE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI SRL

ATTIVITÀ: COSTRUZIONI STRADALI, PRODUZIONE INERTI E CONGLOMERATI BITUMINOSI SVOLTA IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC), VIA AGAZZANO N. 12 - LOC. NOCE

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998;
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2626 del 30/12/2015 (rettificata con D.D. Arpa n. 5093 del 19/12/2016) è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della società Ditta Boccenti Giovanni & Figli Srl (C.F. 00111180337) (Provvedimento conclusivo dello Sportello Unico del Comune di Gragnano Trebbiense del

22/01/2016 e successiva rettifica del 23/1/2017), per l'attività di "costruzioni stradali, produzione inerti e conglomerati bituminosi" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Gragnano Trebbiense (PC), via Agazzano n. 12 - Loc. Noce, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n. 3 scarichi di acque reflue industriali (scarichi S1 ed S2) e domestiche (scarico S5);
 - comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui al DM 05.02.1998 e s.m.i.;
- con Determinazione Arpa n. 1196 del 12/3/2019 (Provvedimento conclusivo del Comune di Gragnano Trebbiense del 19/03/2019), è stata aggiornata l'AUA precedentemente adottata con D.D. n. 2626/2015;

Vista l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 6 del D. P.R. n° 59/2013, dalla società Ditta Boccenti Giovanni & Figli Srl (C.F. 00111180337), trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Gragnano Trebbiense in data 12/09/2020 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 130760 del 14/9/2020, per l'ottenimento di modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con D.D. n. 2626 del 30/12/2015, per l'attività di "costruzioni stradali, produzione inerti e conglomerati bituminosi" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Gragnano Trebbiense, via Agazzano n. 12 - Loc. Noce;

Rilevato che:

- dall'esame della documentazione presentata a corredo dell'istanza, ed in particolare di quanto riportato ai punti 4.3 "Attività svolte", 4.3.1 "Prodotti" e 4.3.2 "Materie prime e ausiliarie" dell'allegato denominato "DGR_2204_2015_Documenti_allegati.pdf", è emerso che il prodotto "misto cementato" che la ditta intende produrre nel nuovo impianto in progetto deriva dalla miscelazione di misto stabilizzato, granulato, cemento, emulsione bituminosa e acqua;
- relativamente alla matrice rifiuti, le uniche attività di recupero ammesse dall'AUA di cui alla D.D. n. 2626 del 30/12/2015 (nel testo vigente aggiornato con D.D. n. 1196 del 12/03/2019) per il prodotto denominato "granulato" sono quelle indicate alla lettera i) del punto 5), che fa espresso riferimento alle modalità di recupero di cui al punto 7.6.3 - lettere a) e c) - dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998;
- valutato che il nuovo prodotto "misto cementato" non possa essere ricompreso nell'ambito dell'attività di recupero in procedura semplificata di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.M. 05/02/1998, e pertanto non rientri nel campo di applicazione dell'AUA, con nota prot. n. 156065 del 28/10/2020, è stato trasmesso alla società Ditta Boccenti Giovanni & Figli Srl il preavviso di diniego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/1990, comunicando l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda in oggetto tali da non consentire l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, informando nel contempo la ditta della possibilità di presentare in forma scritta proprie osservazioni;
- entro il termine di dieci giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990, è pervenuta la nota prot. Arpa n. 160180 del 5/11/2020 con cui la ditta ha avanzato la proposta di una "nuova ricetta" per il prodotto "misto cementato", con l'eliminazione dell'emulsione bituminosa, e con la precisazione che l'attività di recupero del granulato riguarderà la produzione di materiali per costruzioni stradali, riconducibile pertanto alla lettera c) del punto 7.6.3 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998, il tutto meritevole di accoglimento ai fini del superamento dei motivi ostativi comunicati con nota prot. n. 156065/2020;

Atteso che:

- l'istanza in oggetto è stata avanzata per l'ottenimento della modifica sostanziale relativamente ai titoli "autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06" e "comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447", e della modifica non sostanziale del titolo "comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- per quanto attiene all'autorizzazione agli scarichi acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sez. II della Parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., viene dichiarato che si tratta di proseguimento senza modifiche;
- con note acquisite al prot. Arpa n. 146448 del 12/10/2020, n. 160180 del 5/11/2020 e n. 181134 del 14/12/2020 la ditta ha provveduto a fornire i chiarimenti e le integrazioni richieste ai fini della procedibilità dell'istanza;
- con nota prot. n. 179467 del 11/12/2020 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;
- in data 1/03/2021 (prot. Arpa n. 31595) è stata acquisita la documentazione tecnica integrativa trasmessa dalla ditta;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio in relazione all'istanza di AUA per le matrici emissioni in atmosfera e rifiuti, dalla quale risulta che:

- la modifica consiste nell'installazione di un nuovo impianto di produzione di misto cementato con la realizzazione di tre nuove emissioni convogliate denominate E5 (FILTRO PESA CEMENTO), E6 ed E7 (FILTRI SILOS PER STOCCAGGIO DI CEMENTO); l'impianto sarà dotato di due tramogge che saranno caricate da una pala meccanica con inerti, quali misto stabilizzato e granulato, e, nell'area di carico, per evitare la formazione di polvere, saranno posizionati degli irrigatori ad ugelli che consentiranno di bagnare costantemente l'area;
- viene dichiarato che il filtro di E5 garantisce il rispetto di un limite di polveri pari a 9 mg/Nm³ e che i due silos di stoccaggio cemento saranno muniti di filtri generanti le emissioni E6 ed E7; viene, altresì, dichiarato che le tre emissioni non saranno campionabili considerata l'esiguità delle emissioni generate;
- le lavorazioni previste nel nuovo impianto di produzione del misto cementato sono a freddo;
- l'impianto termico che generava l'emissione E3 è stato dismesso;
- l'impianto termico a gasolio di cui all'emissione E1 risulta avere un potenza termica nominale pari a 0,83 MWt e pertanto rientra tra gli impianti di cui alla lettera bb) *"Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel"* di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06; stante quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 non è soggetto all'autorizzazione di cui al titolo I della parte quinta del decreto stesso;
- viene proposta la seguente ricetta per la produzione di Misto Cementato per sottofondo stradale: 46,5% Granulato ottenuto dal processo di recupero autorizzato R5, 46,5% misto stabilizzato, 4% acqua, 3% cemento, per un totale di misto cementato pari a 40.000 m³/anno;
- sono presenti due cisterne riscaldate elettricamente per il deposito dell'emulsione bituminosa, dotate di sfiori necessari alla fase di riempimento;
- per quanto attiene le emissioni E2 ed E4 viene proposto di mantenere invariati i limiti vigenti e viene chiesto di fare riferimento alla tabella di cui all'allegato 1 suballegato 2 del DM 5.2.1998 per individuare le concentrazioni di processo;
- gli impianti termici di cui alle emissioni E2, E4 non sono medi impianti di combustione ai sensi di quanto disposto dall'art. 273-bis comma 10;
- viene proposto di eliminare le prescrizioni f) ed i) della D.D. n. 2626 del 30.12.2015;

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n. 730 del 5/01/2021, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 41439 del 17.03.2021 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice aria e rifiuti;
- nota prot. n. 2330 del 22.03.2021 (prot. Arpa n. 44761 del 23.03.2021) - Comune di Gragnano Trebbiense: parere favorevole per le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico;
- nota prot. n. 70642 del 24.03.2021 (prot. Arpa n. 45887 del 24.03.2021) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, richiamando la necessità di mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate con quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Acquisita in data 1/02/2021 la comunicazione antimafia della Prefettura di Piacenza, richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa n. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione

del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

- di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della società Ditta Boccenti Giovanni & Figli Srl (C.F. 00111180337), con sede legale in Rottofreno (PC), Loc. San Nicolò snc, per l'attività di "costruzioni stradali, produzione inerti e conglomerati bituminosi" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Gragnano Trebbiense (PC), via Agazzano n. 12 - Loc. Noce, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per n. 3 scarichi di acque reflue industriali (scarichi **S1** ed **S2**) e domestiche (scarico **S5**);
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - art. 3, comma 1 lett. g), DPR 59/2013 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO BITUMI – P=0,83 MWT ALIMENTATO A GASOLIO - SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1

EMISSIONE N. E2 FORNO DI RISCALDAMENTO INERTI

Portata massima	50000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	120 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	800 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	150 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 17%

EMISSIONE N. E4 FORNO DI RISCALDAMENTO INERTI

Portata massima	50000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	120 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	800 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	150 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 17%

EMISSIONE N. E5 FILTRO PESA CEMENTO

E6 FILTRO SILO PER STOCCAGGIO DI CEMENTO

E7 FILTRO SILO PER STOCCAGGIO DI CEMENTO

- deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;

- b) i combustibili devono rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06;
 - c) i camini di emissione E2 ed E4, identificati in modo univoco, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle portate;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle polveri;
 - UNI EN 14792 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli ossidi di azoto;
 - UNI EN 14791 o Analizzatore automatico (celle elettrochimiche) per la determinazione degli ossidi di Zolfo (SO₂);
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei COV (espressi comeCtot);
 - e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3
 - f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento ad E2 ed E4 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
 - g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi ai camini E2 ed E4 devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
 - h) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate ad Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
 - i) i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
 - j) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare un mese;
 - k) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
 - l) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di impartire**, per i **n° 2 scarichi (S1 ed S2) di acque reflue industriali** aventi recapito sul suolo (costituito dal fondo delle vasche di decantazione), le seguenti prescrizioni:
- a) le acque reflue in ingresso alle vasche di sedimentazione non dovranno contenere le sostanze di cui alla tabella 5, allegato 5 alla parte terza, del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., in quantità superiore ai valori limite riscontrati nell'acqua prelevata dai pozzi di approvvigionamento idrico ed utilizzata nel ciclo di lavorazione del materiale inerte;
 - b) venga previsto un frequente controllo della rete di raccolta delle acque reflue e delle vasche di decantazione;
 - c) le vasche di decantazione dovranno essere mantenute in perfetta efficienza, evitando la tracimazione delle acque contenute nelle vasche stesse e l'immissione delle acque direttamente nel Fiume Trebbia; a tal fine dovrà essere:
 - d) controllato il sistema di regimazione delle acque meteoriche, eseguendo tutte le necessarie operazioni di manutenzione e pulizia al fine di evitare inutili aumenti di carico gravanti sulle vasche di decantazione;
 - e) effettuata una costante verifica dello stato di consolidamento degli argini delle vasche di decantazione;
 - f) alternato, con opportuna frequenza, l'utilizzo delle vasche di sedimentazione delle acque reflue onde evitare eccessivi riempimenti di una singola vasca di decantazione;

- g) venga prevista una periodica asportazione dei fanghi dalle vasche di sedimentazione al fine di mantenere una costante efficienza di trattamento;
 - h) lo scolmatore di piena delle vasche di decantazione si dovrà attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche;
 - i) l'immissione degli scarichi sul suolo non dovrà comportare danneggiamento delle falde acquifere o instabilità del suolo;
 - j) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte fognarie e delle vasche di sedimentazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
4. **di impartire**, per lo scarico (S5) di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "Fiume Trebbia", le seguenti prescrizioni:
- a) dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione e della rete di fognatura interna all'insediamento;
 - b) il numero di Abitanti Equivalenti serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per l'impianto a fanghi attivi (pari a 40 A.E.);
 - c) il pozzetto fiscale posto a valle del depuratore biologica e prima dell'immissione delle acque reflue domestiche nel corpo idrico recettore dovrà essere sempre accessibile e consentire un agevole e controllo delle acque reflue domestiche;
 - d) l'area interessata dall'impianto di depurazione dovrà essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - f) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione e pulizia delle condotte fognarie; in particolare, la corretta e scrupolosa gestione dell'impianto di depurazione dovrà prevedere, oltre alle operazioni di ordinaria manutenzione, anche lo svolgimento di controlli periodici che ne attestino il corretto funzionamento nonché, con opportuna periodicità, la rimozione dei fanghi dall'impianto medesimo;
5. **di impartire** altresì, oltre alle prescrizioni per lo scarico come dettagliate nei precedenti punti 3. e 4., le seguenti:
- a) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Gragnano Trebbiense e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - b) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Gragnano Trebbiense e all'ARPAE ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;
6. **di impartire** per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:
- a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i., per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:
 - **7.1** – rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto (CER 170904), stoccaggio istantaneo massimo **25.000 t.** e con il limite di stoccaggio annuo di **25.000 t./anno**;
 - **7.6** – conglomerato bituminoso (CER 170302), stoccaggio istantaneo **44.000 t.** – stoccaggio annuo **44.000 t./anno**;
 - **7.31 bis** – terre e rocce di scavo (CER 170504), stoccaggio istantaneo **27.760 t.** – stoccaggio annuo **27.760 t./anno**;
 - b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva non potrà superare le **96.760 t.** e con il limite di **96.760 t./anno**;
 - c) le attività di recupero assentite vengano svolte in conformità a quanto stabilito dal D.M. 05.02.1998, così come modificato dal D.M. n. 186 del 05/04/2006, ai punti 7.1, 7.6 e 7.31-bis dell'Allegato 1 - Suballegato 1. Per quanto riguarda le attività di recupero di cui al punto 7.6 si dovrà tener conto degli aggiornamenti previsti dal D.M. n.

69/2018, con particolare riferimento alla dichiarazione di conformità ed alla conservazione dei campioni nonché alle specifiche di conformità (verifiche, test e caratteristiche prestazionali) necessarie affinché il granulato di conglomerato bituminoso cessi di essere qualificato come rifiuto;

- d) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;
- e) i rifiuti dovranno essere stoccati per tipologie omogenee e dovranno essere immediatamente identificabili così come i materiali ottenuti dall'attività di recupero, rispettando le specifiche allocazioni riportate nella "Planimetria generale aggiornata al 28/12/2018";
- f) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la formazione di polveri e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- g) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate nelle aree identificate ed individuate nella planimetria allegata all'istanza di AUA, impermeabilizzate, contrassegnate con idonea cartellonistica e delimitate. Tali aree dovranno essere ben distinte dai luoghi di ricovero di eventuali materie prime;
- h) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **1 anno** dalla data di ricezione (vedi punto 5. - art. 6 - del D.M. 05/02/1998);
- i) l'attività di recupero (R5) potrà essere esercitata con le modalità di cui al punto 7.6 (CER 170302) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998; le attività di recupero previste sono quelle di cui ai punti 7.6.3 lettera a) e 7.6.3 lettera c), relative rispettivamente alla produzione di conglomerato bituminoso a caldo ed alla produzione di materiali per costruzioni stradali. Il quantitativo oggetto di recupero R5 complessivamente (per le tipologie di recupero precisate) non potrà superare le **44.000 t./anno** (quantità comunque inferiore a tutti i limiti previsti dall'Allegato 4 al D.M. 05/02/1998 per il recupero ditale rifiuto) e dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e del D.M. 28/03/2018, n. 69;
- i-bis) l'attività di recupero (R5) di cui al punto precedente può riguardare anche la produzione di materiali per costruzioni stradali di cui al punto 7.6.3 - lettera c) - dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 con le modalità descritte nel documento "CICLO PRODUTTIVO" di cui alla nota del 12/12/2020 (prot. Arpa n. 181134 in data 14/12/2020) per un quantitativo del rifiuto CER 170302 pari a 27.900 t/anno (18.600 mc). Tale quantitativo deve comunque essere compreso nel limite totale imposto di 44.000 t/anno di cui sopra;
- l) i rifiuti oggetto della messa in riserva potranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o trattati con idonei mezzi mobili autorizzati ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. n. 152/2006;
- m) presso le aree di quarantena dei rifiuti CER 170302 già sottoposti ad operazione di trattamento ed in attesa dell'esito positivo delle verifiche analitiche di caratterizzazione per l'ottenimento del prodotto "granulato di conglomerato bituminoso" dovranno essere apposti adeguati cartelli indicanti oltre al numero del lotto anche la data di inizio e fine della sua costituzione;
- n) dovrà essere predisposto un registro di produzione (vidimato dagli uffici ARPAE) in cui dovranno essere indicate le modalità di utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso (aggregati riciclati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali o miscele bituminose prodotte con sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 - serie da 1 - 7), la data di svolgimento dell'attività, la quantità di granulato utilizzato ed il numero del lotto di produzione, l'eventuale quantità di materiale proveniente dal trattamento dei rifiuti di cui al punto 7.1 oggetto di miscelazione. Sullo stesso registro dovranno essere annotate le quantità di granulato recuperato (secondo le modalità summenzionate) in proprio dalla ditta BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.r.l. o ceduto a terzi con l'indicazione della Ditta destinataria nonché i quantitativi del granulato di conglomerato bituminoso utilizzati per la produzione del "misto cementato";
- o) dovrà essere predisposta specifica scheda/modulo nel quale, oltre al quantitativo ceduto a terzi, dovrà essere specificato che gli "aggregati riciclati" sono destinati esclusivamente all'attività di costruzioni stradali e piazzali industriali. Tale scheda/modulo, controfirmata dalla Ditta destinataria, dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- p) nel caso il rifiuto di cui al codice CER 170504 provenga da un "sito potenzialmente contaminato", da un "sito contaminato" o da un "sito non contaminato" come da definizioni di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 152/2006, la Ditta dovrà attivare (eventualmente anche presso il produttore del rifiuto) opportune verifiche utili a comprovare la corretta classificazione e quindi la ricevibilità dei rifiuti speciali come non pericolosi;
- q) il rifiuto di cui al codice CER 170504 dovrà inoltre essere sottoposto anche a test di cessione, eseguito secondo le modalità previste all'art. 9 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., su partite omogenee e comunque per lotti non superiori

a 1.000 mc. con frequenza almeno annuale, copia della documentazione analitica dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;

- r) i lotti di cui al punto q) dovranno essere mantenuti distinti fra loro ed identificati con apposita cartellonistica indicante un numero progressivo e le date di inizio e fine della costituzione del lotto stesso. Il numero di lotto dovrà essere riportato sul Rapporto di Prova riferito allo specifico Test di cessione;
- s) i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento/recupero, dovranno essere gestiti secondo i tempi e le modalità previste per il deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n.152/06;
- t) venga rispettato quanto previsto dagli artt. 189, 190, e 193 del D.Lgs. n. 152/06 relativamente agli adempimenti del Catasto Rifiuti, alla tenuta e corretta compilazione del Registro di carico-scarico nonchè alla corretta compilazione dei Formulari di identificazione che accompagnano il trasporto dei rifiuti;
- u) l'attività di recupero e messa in riserva di rifiuti non dovrà dar luogo ad emissioni in atmosfera, a tal fine la Ditta dovrà porre in essere tutte le misure ritenute necessarie;

7. di fare salvo che:

- le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

8. di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dal DM 5.2.1998 relativamente alle emissioni in atmosfera generate dalle operazioni di recupero rifiuti;
- la Ditta Boccenti Giovanni & Figli Srl è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n° **72 /D** classe di attività **2**, relativamente all'attività ed all'impianto in argomento, come previsto dal D. M. n.350/1998 in relazione ai quantitativi di rifiuti gestiti;
- l'iscrizione nel Registro deve intendersi valida per i prossimi **15 anni** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- il presente provvedimento fa cessare l'efficacia della precedente iscrizione al "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" (n. 72/C);
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dagli eventuali adempimenti del D.Lgs. n. 152/2006;

9. **di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

10. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Gragnano Trebbiense, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Gragnano Trebbiense sulla base del presente atto, sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Gragnano Trebbiense;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonchè le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.